

Circolare dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 7 agosto 2012 recante "Circolare esplicativa di talune disposizioni del regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato con delibera n. 353/11/CONS"

Circolare dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Oggetto: Circolare esplicativa di talune disposizioni del regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato con delibera n. 353/11/CONS

Alcuni soggetti hanno proposto quesiti inerenti problematiche sull'applicazione del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato con delibera n. 353/11/CONS (di seguito il Regolamento) e, in particolare, sul campo di applicazione degli articoli 3, commi 13 e 21.

Al fine di consentire un'applicazione omogenea della normativa in questione si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti interpretativi, che fanno seguito alla modifica del Regolamento adottata dall'Autorità con la delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012.

1. Campo di applicazione dell'art. 3, comma 13

L'art. 3, comma 13, del Regolamento prevede che i requisiti di capitale sociale e numero di dipendenti impiegati trovino applicazione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al medesimo art. 3, fino alla data stabilita dalla legge per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, rinviando ai commi 3 e 4 del medesimo articolo per la disciplina specifica applicabile in ambito nazionale e in ambito locale.

Mentre il comma 4 dispone effettivamente ai fini della disciplina applicabile in ambito nazionale e in ambito locale, la disciplina applicabile in ambito nazionale e in ambito locale è quella prevista dal comma 4 del medesimo articolo per la disciplina specifica applicabile in ambito nazionale e in ambito locale.

14 dicembre 2011, recante “Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell’area tecnica della Calabria e Sicilia” con il quale il termine della transizione digitale in Sicilia veniva previsto nel periodo 10 giugno - 4 luglio 2012.

Pertanto, la data del 4 luglio 2012 coincide con la data individuata dalla legge per la cessazione definitiva delle trasmissioni in tecnica analogica, a partire dalla quale non trovano più applicazione i requisiti di capitale sociale e numero di dipendenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale.

3. Applicazione del regime di contribuzione di cui all’art. 21 del Regolamento

L’art. 21, comma 1, del Regolamento prevede che *“In via transitoria no alla ne dell’anno di de nitiva cessazione delle trasmissioni analogiche su tutto il territorio nazionale continua ad applicarsi ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri anche in tecnica digitale il regime di contribuzione previsto dall’articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000, anche con riferimento ai soggetti assegnatari dei diritti di uso delle frequenze in applicazione delle procedure di cui alla delibera n. 497/10/CONS”*.

Essendo il 2012 l’anno individuato dalla legge per il definitivo passaggio alle trasmissioni in tecnica digitale, con la locuzione “fino alla fine dell’anno di definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche su tutto il territorio nazionale” il Regolamento è da intendersi riferito al 31 dicembre 2012. Ne consegue che il regime di contribuzione a cui fa riferimento il citato art. 21, comma 1, del Regolamento - cioè quello previsto dall’art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 - si applica fino a tutto l’anno 2012 “ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri anche in tecnica digitale”, intendendosi per essi gli operatori di rete e i fornitori di media audiovisivi per il marchio/palinsteso già precedentemente diffuso in tecnica analogica in virtù del titolo concessorio. I fornitori di servizi di media audiovisivi, i cui programmi non sono mai stati trasmessi in tecnica analogica, ma esclusivamente in tecnica digitale (c.d. canali nativi digitali) sono invece tenuti esclusivamente al pagamento dei contributi previsti per il rilascio delle autorizzazioni, di cui all’articolo 3 del Regolamento.

Si evidenzia, altresì, che con la citata delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012, l’articolo 21, comma 2, del Regolamento è stato oggetto di modifica, onde chiarire inequivocabilmente che il regime di contribuzione previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche per l’uso delle frequenze da parte degli operatori di rete si applica a decorrere dal 2013 anche con riferimento all’art. 34 del Codice stesso.